

**DECRETO LEGISLATIVO 24/2023  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI  
(WHISTLEBLOWING)**

**LE PRINCIPALI NOVITÀ**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- ✓ dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubblicate di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- ✓ lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- ✓ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- ✓ collaboratori, liberi professionisti e i consta/enfi che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- ✓ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ✓ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Si possono segnalare violazioni ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.lgs. 24/23 comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono nelle singole fattispecie elencate nel testo del medesimo articolo.

Il decreto prevede l'istituzione di tre distinti canali di segnalazione:

- ✓ canale di segnalazione interno che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. (art. 4 d.lgs. 24/23);
- ✓ canale di segnalazione esterno gestito da ANAC e attivabile alle condizioni di cui all'art. 6 del decreto;
- ✓ divulgazioni pubbliche attivabile a determinate condizioni di cui all'art. 15 del decreto.

**Scelta del canale di segnalazione**, in via prioritaria i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

### **Condizioni per la segnalazione**

*Ragionevolezza.* Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa;

*Modalità.* La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata:

- utilizzando i canali previsti (**interno, esterno e divulgazione pubblica**) secondo i criteri indicati;
- in forma scritta, in forma orale, o attraverso modalità informatiche.

### **Il sistema di protezione contemplato dal decreto**

Le misure di protezione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 5 del citato decreto.

Tutela della riservatezza. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Divieto di rivelare l'identità del segnalante. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblowing è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni. È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Sono indicate talune fattispecie, che costituiscono ritorsioni art. 17d.lgs 24/23.

Limitazioni della responsabilità. Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero, riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

*Misure di sostegno.* È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno di cui all'art. 18 d.lgs. 24/23.

### Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personale

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.